

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 8 AGOSTO 2017

n. 94 suppl.



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 31

“Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria” 4

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 32

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” 7

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 33

“Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)” 14

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 34

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)” 18

REGOLAMENTO REGIONALE 7 agosto 2017, n. 16

Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia..... 19

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 31

“Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione di impatto ambientale) e norma transitoria”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche e integrazioni all’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11

1. All’articolo 28 della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 17, è sostituito dal seguente:

“1. Presso il Dipartimento regionale mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Sezione autorizzazioni ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell’autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1 bis. Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni:

a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri istruttori intermedi, nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;

b) svolge attività di supporto tecnico e giuridico nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;

c) ove ritenuto opportuno dal presidente del Comitato, in relazione alla specificità e alla complessità del parere reso, il Comitato offre un contributo tecnico-giuridico nei casi di contenzioso inerente al parere stesso;

d) l’attività tecnico istruttoria del Comitato, nell’ambito dei compiti di cui al comma 1 e al presente comma 1 bis, si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.”;

c) il comma 2, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“2. Il Comitato è composto da:

- a) componenti interni all'Amministrazione regionale, scelti tra i dirigenti delle sezioni regionali, o loro delegati, competenti in materia di:
- 1) pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali;
 - 2) autorizzazione integrata ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici;
 - 3) difesa del suolo;
 - 4) tutela delle risorse idriche;
 - 5) lavori pubblici ed opere pubbliche;
 - 6) urbanistica;
 - 7) infrastrutture per la mobilità;
 - 8) rifiuti e bonifiche.

In base alla natura della pratica da esaminare, tra i componenti interni possono rientrare anche rappresentanti di altre articolazioni regionali nonché del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio e del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione;

- b) componenti esterni nel numero massimo di sei, per lo svolgimento di specifici approfondimenti istruttori e che, in base alla natura della pratica da esaminare, contribuiscano a integrare in via prioritaria le materie per le quali non siano stati individuati componenti interni dell'Amministrazione regionale, selezionati tra liberi professionisti e tra esperti provenienti da amministrazioni pubbliche, comprese le università, gli istituti scientifici e di ricerca, che abbiano conseguito la laurea da almeno dieci anni e con adeguata qualificazione nelle sottostanti materie, scelti da apposito elenco approvato con atto del direttore del Dipartimento d'intesa con il dirigente della Sezione autorizzazioni ambientali, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica ed esperti di:
- 1) infrastrutture;
 - 2) rifiuti e bonifiche;
 - 3) ingegneria idraulica, idrogeologia e idrologia;
 - 4) ingegneria strutturale;
 - 5) ingegneria chimica;
 - 6) ingegneria meccanica;
 - 7) geotecnica;
 - 8) urbanistica;
 - 9) paesaggio;
 - 10) scienze naturali;
 - 11) scienze geologiche;
 - 12) scienze forestali;
 - 13) scienze marine;
 - 14) chimica industriale;
 - 15) scienze ambientali;
 - 16) igiene ed epidemiologia ambientale;
 - 17) diritto ambientale;
 - 18) economia ambientale;
- c) 1) Agenzia regionale protezione ambientale Puglia (ARPA): un componente della direzione scientifica e un componente del dipartimento ambientale provinciale;
- 2) Autorità di bacino distrettuale;
 - 3) un rappresentante dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.”;

d) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. I componenti del Comitato:

- 1) sono nominati con provvedimento del direttore del Dipartimento;
- 2) sono assoggettati alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi stabiliti dalla normativa statale e regionale;
- 3) quelli di cui al comma 2, lettera c) vengono indicati dalle amministrazioni di appartenenza che ne garantiscono la presenza in seno al Comitato.”;

“2 ter. Per i dirigenti e i delegati interni, le attività svolte nell’ambito del Comitato concorrono al raggiungimento degli obiettivi di servizio dei rispettivi bilanci di direzione. Alle spese occorrenti per il funzionamento del Comitato si provvede attingendo dal fondo nel quale confluiscono gli oneri istruttori per la VIA previsti dalla l.r. 17/2007.”;

e) il comma 3, come modificato dall’articolo 2 della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“3. Fanno parte del Comitato il dirigente della Sezione regionale autorizzazioni ambientali, che svolge le funzioni di presidente, il dirigente responsabile del Servizio regionale cui sono ascritte le relative funzioni, nonché un funzionario in servizio presso la Sezione con funzioni di segretario, tutti senza diritto di voto.”;

f) il comma 6 bis., come aggiunto dall’articolo 2, della l.r. 17/2007, è sostituito dal seguente:

“6 bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in della presente disposizione, la Giunta regionale adotta il nuovo regolamento recante le modalità di funzionamento del Comitato, prevedendo ordinariamente la sua convocazione con periodicità almeno quindicinale.”.

Art. 2

Norma transitoria

1. Alla data di costituzione del nuovo comitato di cui all’articolo 28 della l.r. 11/2001, come modificato dalla presente legge, le pratiche già assegnate al comitato uscente, sono riassegnate ai nuovi componenti, laddove non sia stato espresso il parere definitivo.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 Agosto 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 32

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 delle legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti fuori bilancio di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v), w), x, y), z):

- a) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 153.080,36 inerente a spese per interessi e rivalutazione spettanti all’avvocato Montanaro Vito, riconosciuti con sentenze n. 5385/2016 e n. 5386/2016, contenziosi numero 644 e 645/05/SH, già oggetto di pagamento da parte del tesoriere regionale a seguito di pignoramento. Al finanziamento della spesa, di cui alla presente lettera a), si provvede: con imputazione al bilancio in corso missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per l’importo di euro 141.364,67; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1316 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota rivalutazione” per l’importo di euro 11.485,11; alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per l’importo di euro 230,58;
- b) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per un importo complessivo pari a euro 12.767,54, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati già in servizio presso il soppresso Settore legale della Giunta regionale, per i giudizi in favore degli ex già legali interni: Michele Lanzello, contenzioso n. 3324/02/LZ, sentenza n. 8678/2004, euro 1.301,76; Michele Lanzello, contenzioso n. 2742/01/LZ, sentenza 9409/2004, euro 1.073,16; Isabella Perfido, contenzioso n. 6983/02/P, sentenza 14782/2010, contenzioso n. 2120/02/P, ordinanza 4 aprile 2007 e contenzioso n. 10000/02/P, sentenza n. 5254/2010, per un importo complessivo di euro 3.288,74; Isabella Perfido, contenzioso 828/04/SH, sentenza n. 1341/2008, euro 1.348,87; Isabella Perfido, contenzioso n. 7286/01/N, sentenza 01070/2010, euro 1.747,11; Isabella Perfido, contenzioso n. 1646/98/CO, sentenza n. 10588/2011, euro 2.070,35; Isabella Perfido, contenzioso n. 1835/01/P, sentenza 3725/2008, euro 1.937,55. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera b) si provvede, per euro 12.767,54, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul capitolo 1313 “Spese per competenze professionali dovute ai legali interni ante regolamento regionale 2/2010”;
- c) il debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante, dall’ottemperanza al giudicato, della sentenza 1/ 2013, del Tribunale

- di Lecce, Sezione distaccata di Nardò, e successivo atto di precetto, per complessivi euro 3.767. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera c) si provvede con imputazione al bilancio in corso: missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti - Spese procedimentali e legali", euro 3.649; missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi", euro 118;
- d) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d. lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dall'ordinanza del 27 ottobre 2016 del Tribunale di Taranto e successivo atto di precetto, per complessivi euro 3.108,44. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera d) si provvede con imputazione al bilancio in corso missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali", euro 3.108,44;
- e) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs.126/2014, per un importo complessivo pari a euro 10.971,26, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi: n. 1898/98/SC, Tribunale di Foggia, avvocato Gatta Giacomo Diego, euro 1.180,41; n. 238 e 239/90/REG.R. ,TAR Lecce, avvocato Bruno De Corato, per l'importo di euro 9.790,85. Al finanziamento di cui alla presente lettera e) si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- f) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivanti dal contenzioso n 387/15/L, connesso ai contenziosi numeri dal 462 al 467, n. 469 e n. 470/04/L, Consiglio di Stato, C. c/Commissario delegato per l'emergenza ambientale, appello avverso alle sentenze TAR Bari numeri: 2493, 2492, 2484, 2487, 2489, 2488, 2485 e 2483/2004, competenze professionali avvocato Pietro Nicolardi; contenzioso n. 2222/00/GU; 2231/00/GU; 2237/00/GU e 2479/00/SC, Tribunale di Lecce, Ministero politiche agricole c/ Regione Puglia e altri, impugnazione sentenze, Giudice di pace di Ceglie Messapica, numeri: 98/2001; 99/2001; 106/2001 e 112/2001, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; contenzioso 2776/00/SC, Corte di appello di Lecce, Ministero politiche agricole c/Regione Puglia e altri, impugnazione sentenza 144/2003, Tribunale di Brindisi, Sezione Francavilla Fontana, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; contenzioso 3101/01/GU, Tribunale di Bari, Regione Puglia c/signor G.L., impugnazione sentenza 5272/2001, resa dal Giudice di pace di Bari, competenze professionali avvocato Vito Guglielmi; per la somma complessiva di euro 86.359,62, compreso gli oneri di legge. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera f) di euro 86.359,62, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti", previa variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- g) i debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi inerenti i contenziosi di seguito elencati contenziosi numeri: 303/17/SH D.I. 1337/17 Tribunale di Taranto B. D. C/Regione, competenze professionali, avvocato Bruno Decorato difensore Regione, contenzioso 11/91/Reg.R.; 1993/06/L; 2574/07/TR; 2573/07/TR; 2572/07/TR; 2575/07/TR; 3790 e 3791/04/TO; 1460/08/L; 1224/07/FR; 1301/05/GR, competenze professionali, avvocato Federico Massa, seguito decreto ingiuntivo 1337/2017 Tribunale di Lecce. Al finanziamento di cui alla presente lettera g) della spesa complessiva di euro 50.777,86, si provvede a carico del bilancio regionale in corso nel modo che segue: per euro 46.497,03 mediante variazione in diminuzione sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle

- partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione in aumento per lo stesso importo, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi"; per euro 310,95 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi"; per euro 3.969,88 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- h) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs.118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 4972/2016 emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, dell'importo totale di euro 57.804,43. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera h), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "Differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 43.132,46; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "Interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge", per euro 14.671,97 per interessi, spese legali e spese di CTU, comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità
- i) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali dovuti in relazione ai contenziosi numeri: 3071/07/DL, TAR Bari, avvocato Marco Lancieri; 238/04/GA, Corte d'appello Bari, avvocato Giovanni Abbattista, euro 3.271,68; 239/04/Ga, Corte d'appello Bari, avvocato Giovanni Abbattista, euro 3.271,68; 1622/10/GR, TAR Bari, avvocato Fulvio Mastroviti, euro 5.386,66; per un ammontare complessivo di euro 21.693,08. Al finanziamento della spesa complessiva di cui alla presente lettera i) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, sul pertinente capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute ai professionisti esterni, relative a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura";
- j) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 derivante dalla sentenza n. 685/2017 emessa dal Giudice di pace di Bari dell'importo complessivo di euro 941,62 Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera j), si provvede con imputazione al pertinente capitolo del bilancio corrente come segue: capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", missione 1, programma 11;
- k) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 derivante dai decreti ingiuntivi numeri: 352/2012, 353/2012, 359/2012, 382/2012, 383/2012, 384/2012, 385/2012, 386/2012, 501/2012, 535/2012, 848/2012, 851/2012, 852/2012, 854/2012, 855/2012, 856/2012, 866/2012, 873/2012, 874/2012, 909/2012, 912/2012, 915/2012, 916/2012, 919/2012, 923/2012, 930/2012, 932/2012, 934/2012, 943/2012, 944/2012, 945/2012, 946/2012, 947/2012, 948/2012, 949/2012, 961/2012, 962/2012, 975/2012, 981/2012, 987/2012, 988/2012, 994/2012, 995/2012, 997/2012, 1015/2012, 1018/2012, 1019/2012, 1020/2012, 1021/2012, 1022/2012, 1023/2012, 1024/2012, 1025/2012, 1078/2012, 1079/2012, 1082/2012, 1084/2012, 1085/2012, 1086/2012, 1113/2012, emessi dal Giudice di pace di Martina Franca e dai successivi atti di precetto notificati in data 23 maggio 2017, dell'importo complessivo di euro 70.982,78. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera k), si provvede con imputazione ai capitoli del bilancio corrente:
capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" , bilancio 2017; missione 1, programma 11, titolo 1, euro 20.705,95; capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali", bilancio 2017; missione 1, programma 11, titolo 1, importo euro 50.276,83;
- l) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014 derivante dalle sentenze esecutive n. 6004/2015 e 6005/2015 del Tribunale di Bari e dei relativi "Atti di pignoramento presso terzi", determinato da contenziosi

- di operai forestali assunti dalla Regione Puglia, dell'importo complessivo di euro 21.521,51. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera l), si provvede, limitatamente alla sorte capitale, di euro 13.751,70, mediante variazione in diminuzione del bilancio del corrente esercizio e prelievo dal capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento di euro 13.751,70 del capitolo 4120 "Spese per competenze agli operai impiegati direttamente per lavori forestali l.r. 22/1982 e art. 19 l.r. 9/2000". Le somme dovute a titolo di spese procedurali di euro 7.769,81 sono finanziate con imputazione alla misura 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio 2017;
- m) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalle sentenze esecutive del Tribunale di Bari n. 1233/2016 e n. 5971/2016 determinato da spese di lite per contenziosi di operai forestali assunti dalla Regione Puglia dell'importo complessivo euro 8.649,95. Al finanziamento di cui alla presente lettera m), si provvede, con imputazione sul capitolo 1317 missione 1, programma 11, titolo 1, "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- n) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 5421/2016 emessa dal Consiglio di Stato, quinta Sezione, dell'importo di euro 104.783,93. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera n) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318, previa variazione in diminuzione della missione 20, programma 3, titolo 1 capitolo 1110090 "Fondo per la definizione delle partite potenziali" e contestuale variazione in aumento, in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1318, dipartimento 66, sezione 3, per un importo pari a euro 94.585,76. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, per un importo pari a euro 10.198,17 trovano copertura nello stanziamento del competente capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- o) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, pari a euro 239.275,75, derivante dalla ordinanza ex articolo 702 ter cpc, repertorio 1347, del G.U. del Tribunale di Taranto emessa il 7 maggio 2013, depositata in cancelleria in pari data, munita di formula esecutiva il 16 maggio 2013 e notificata in forma esecutiva alla Regione Puglia il 28 maggio 2013, dall'atto di pignoramento notificato il 23-25 maggio 2016 e, dall'assegnazione e ordinanza al terzo di pagare il 7 novembre 2016 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera o) pari a complessive euro 239.275,75, è stata, oggetto di regolarizzazione certa contabile, giusta determinazione dirigenziale n.57 del 30 dicembre 2016, della Sezione bilancio e ragioneria in adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011. L'imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, macro aggregato 10, conto dei conti finanziario U.1.10.99.99.999, capitolo 1110097 del bilancio 2016;
- p) il debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 51 del 6 ottobre 2016, emessa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, pubblicata il 12 gennaio 2017, dell'importo totale di euro 14.749,44. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera p), si provvede impegnando la somma di euro 14.749,44 sul capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017. All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dell'avente diritto si provvederà con determinazione del dirigente della Sezione lavori pubblici;
- q) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante dalla sentenza n. 4650 del 6 settembre 2016, pubblicata il 16 settembre 2016, del Tribunale di Bari, terza Sezione civile e atti di precetto dell'importo totale di euro 29.315,20. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera q) si provvede, per la sorte capitale pari a euro 14.871,48, mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione

- 20, programma 3, titolo 1, macroaggregato 10, capitolo 1110090 “fondo per la definizione delle partite potenziali”, piano dei conti finanziario 1.10.01.99 e, pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 3, piano dei conti finanziario 1.03.02.99, capitolo 1318 “Spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090, fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017; per le altre spese, imputando alla missione 1, programma 11, titolo 1, macroaggregato 10, piano dei conti finanziari 1.10.05.04, la somma di euro 3.205,24 al capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti, quota interessi” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017; la somma di euro 11.238,48 al capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali” del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017;
- r) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti ai compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo impegno di spesa relativi ai contenziosi numeri: 2041/07/SH, Tribunale di Bari, AQP. + 1, c/R.P. Gianfranco Cippone euro 8.208,95; 170/08/SI, Tribunale di Bari, G.G. c/R.P. Gianfranco Cippone euro 630,71; ammontanti a complessivi euro 8.839,66. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera r), si provvede con la missione 1, programma 11, titolo 1, con imputazione al capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 8.839,66 in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di euro 8.839,66, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1312 del bilancio in corso;
- s) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti ad avvocati esterni per incarichi conferiti in assenza di preventivo o adeguato impegno di spesa ammontanti a complessivi euro 69.395,88 relativi ai contenziosi numeri: 3586-3587-3588/00/CA, Corte di appello di Bari, P.V., D.V., D.M. c/R.P. avvocato Michele Antonucci, euro 10.771,26; 2935/00/SI recupero coattivo somme P.F. c/R.P., avvocato Enzo D’Amato, euro 2.211,42; 239/90/REG.R, C.L. più 2 c/R.P., TAR Lecce, avvocato Bruno Decorato, euro 9.663,29; 1247/10/GI, TAR Lecce, M.L. c/R.P. avvocato Mauro Finocchito, euro 436,62; 398/09/RM, Tribunale di Brindisi, R.V.+ 1 c/R.P., avvocato Francesco Marzullo, euro 46.313,29. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera s), si provvede, mediante imputazione al capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi” della missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione del bilancio per l’importo di euro 69.395,88 in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell’Avvocatura” e contestuale variazione del bilancio in aumento per l’importo di euro 69.395,88, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1 del capitolo 1312 del bilancio in corso;
- t) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, inerenti a compensi professionali spettanti all’avvocato esterno Nino Matassa per incarichi conferiti in assenza di adeguato impegno di spesa ammontanti a complessivi euro 217.119,35 relativi ai contenziosi numeri: 2379/07/DL R.M.+ altri c/R.P. TAR Bari, R.G. 1075/07, euro 37.106,24; 1319/05/TO Sircom c/R.P., TAR Bari R.G.1477/05, euro 34.928,49; 1319/05/TO Sircom c/R.P., TAR Bari R.G. 1103/05 euro 34.443,17; 250/05/TO Spoletini c/R.P. Consiglio di Stato R.G. 1227/08, euro 30.417,58; 250/05/TO Spoletini c/R.P., Consiglio di Stato, R.G. 9967/05, euro 50.000,18; n. 334/06/TO Pantacom c/R.P., Consiglio di Stato R.G. 8019/06 euro 30.223,69. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera t), si provvede con la missione 1, programma 11, titolo 1, previa variazione

- del bilancio, mediante imputazione al capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati ed oneri accessori, ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi" per l'importo di euro 217.119,35 in diminuzione, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura" e contestuale variazione del bilancio in aumento per l'importo di euro 217.119,35, sia in termini di competenza che di cassa, della missione 1, programma 11, titolo 1, del capitolo 1312, del bilancio in corso;
- u) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, per complessivi euro 7.153,46, derivante dall'ottemperanza al giudicato dell'ordinanza resa dal Tribunale di Bari dell'8 e 14 luglio 2016. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera u), si provvede con imputazione al bilancio in corso come segue: capitolo 4942 "Gestione liquidatoria ex ERSAP, Oneri derivanti dalle operazioni di consolidamento di cui all'articolo 2 l.r. 18/1997, ivi incluse spese legali, interessi di mora, rivalutazione monetaria e debiti della cooperazione e delle attività di sviluppo, spese derivanti da sentenza giudiziari, lodi arbitrali, missione 16, programma 1, titolo 1;
- v) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, derivante da n. 23 fatture AQP per fornitura idrica per l'anno 2016 degli acquedotti rurali ex ERSAP per un importo di complessivi euro 346.421,96. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera v), si provvede con imputazione al bilancio in corso: alla missione 16, programma 1, titolo 1, capitolo 112051 "Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP l.r. 18/1997" euro 337.730,60"; euro 8.691,36 alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi";
- w) i debiti fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 37.983,74, derivanti dalla determinazione dei compensi professionali relativi ai contenziosi numeri: 2289/95/DL, TAR Bari, euro 34.207,40; 4711 e 4712/2001/DL, TAR Bari, euro 3.776,34. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera w), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti, arbitrati ed oneri accessori ivi compresi i contenziosi rivenienti dagli Enti soppressi", previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 3, titolo 1, capitolo 1110091 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali dell'Avvocatura;"
- x) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo complessivo di euro 7.557,26, derivante dal procedimento esecutivo n. 2255 del 4 novembre 2016 del Tribunale di Bari. La spesa di cui alla presente lettera x), pari a complessivi euro 7.557,26, è stata oggetto di regolarizzazione carte contabili con determinazione dirigenziale n. 57 del 30 dicembre 2016, della Sezione bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni di cui al punto 6.3, dell'allegato 4/2, d.lgs. 118/2011. L'imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio del 2016;
- y) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 103.945,58, derivante dalla sentenza n. 48/2017 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera y) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 1 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017, denominato "Stipendi ed altri assegni fissi", per euro 94.394,98 a titolo di sorte capitale e interessi, che presenta la dovuta disponibilità; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 14 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017, denominato "Spese Legali - Risorse Umane", per euro 9.550,60 per spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità;
- z) il debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118,

come modificato dal d.lgs. 126/2014, dell'importo totale di euro 7.785,65, derivante dalla sentenza n. 1222/2017 emessa dal Tribunale di Bari, Sezione lavoro. Al finanziamento della spesa di cui alla presente lettera z), si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 13 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017; denominato "Spese per indennizzi" per euro 4.502,63 a titolo di sorte capitale e interessi, che presenta la dovuta disponibilità; con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 4, articolo 14 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2017, denominato "Spese Legali — Risorse Umane" per euro 3.283,02 per spese legali comprensive di accessori di legge, che presenta la dovuta disponibilità.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 Agosto 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 33

“Nuove norme in materia di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie. Adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni del decreto Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 gennaio 2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Finalità e oggetto

1. Le presenti disposizioni sono finalizzate all’adeguamento delle funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle-avversità meteorologiche e fitosanitarie alla normativa nazionale e comunitaria sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
2. Le finalità delle presenti disposizioni sono rivolte a:
 - a) incrementare lo sviluppo economico del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale attraverso l’utilizzo e la valorizzazione dei mezzi di produzione e del progresso tecnologico in modo razionale e sostenibile, garantendo la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti agricoli, tutelando e promuovendo i prodotti tipici e a denominazione di origine pugliese e il patrimonio boschivo;
 - b) sostenere lo sviluppo della competitività delle filiere agricole e forestali regionali, favorendo nel contempo l’uso sostenibile delle risorse naturali da impiegare nei processi produttivi;
 - c) ottemperare agli obblighi posti a carico della Regione Puglia dall’osservanza delle prescrizioni previste dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al decretò del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014.

Art. 2

Funzioni regionali in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e difesa attiva delle colture agrarie

1. Le funzioni regionali in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie in relazione a quanto previsto dal Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) sono svolte per il tramite dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali — ARIF, istituita con legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), sotto il coordinamento dell’Assessorato all’agricoltura e alle risorse agroalimentari.
2. L’Agenzia di cui al comma 1 è delegata allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 3.
3. L’Agenzia di cui al comma 1 esercita le funzioni di cui alle presenti disposizioni in linea con la programmazione regionale ed in attuazione delle direttive che vengono ad essa impartite dalla Giunta regionale.

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 2, la relazione annuale sull'attività svolta e i risultati conseguiti dall'Agenzia, redatta dal direttore generale ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 3/2010 comprende una sezione sulle attività svolte in attuazione delle presenti disposizioni, che dimostri il rispetto della programmazione regionale e delle direttive impartite.

Art. 3
Attività

1. Le attività per lo svolgimento delle funzioni regionali previste dal PAN in materia di difesa attiva e integrata delle colture agrarie dalle avversità meteorologiche e fitosanitarie, ai sensi del paragrafo A.7.2.2 del PAN riguardano:

- a) l'attivazione e/o il potenziamento dei servizi d'informazione e comunicazione per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa integrata da parte degli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari. In particolare, deve essere assicurata la predisposizione e/o diffusione di materiale informativo sulle tecniche per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, nonché sugli obblighi definiti dal PAN;
- b) l'attivazione e/o il potenziamento di una rete di monitoraggio agrometeorologico e fitosanitario sullo sviluppo delle principali avversità e applicazione, ove possibile, di sistemi di previsione e avvertimento, al fine di garantire agli utilizzatori finali di prodotti fitosanitari la disponibilità di:
 - 1) sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversità;
 - 2) bollettini che, sulla base dei risultati delle elaborazioni dei modelli previsionali e delle reti di monitoraggio, forniscano informazioni sull'applicazione della difesa integrata. Tali bollettini devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. cadenza periodica in base alle esigenze di difesa fitosanitaria delle principali colture nei riguardi delle principali avversità;
 - b. valenza territoriale;
 - c. riportare informazioni sull'andamento meteorologico;
 - d. riportare indicazioni operative sulle principali colture, relativamente a: fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili;
 - e. riportare orientamenti operativi, sulle principali colture, relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata, di cui all'allegato III del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi);
- c) la promozione dell'assistenza tecnica e della consulenza agli utilizzatori professionali sulla difesa fitosanitaria integrata, anche attraverso l'eventuale attivazione di apposite strutture territoriali di coordinamento;
- d) la gestione e manutenzione della rete agrometeorologica e della relativa banca dati, la certificazione di qualità dei dati e la diffusione delle informazioni agrometeorologiche;
- e) la partecipazione al tavolo nazionale di coordinamento nel settore dell'agrometeorologia;
- f) la gestione del laboratorio di analisi acqua e suolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della l.r. 3/2010, entro il 30 novembre l'Agenzia presenta il programma annuale degli interventi riguardanti le attività di cui all'articolo 3, sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale, contenente gli obiettivi, le attività, la loro ripartizione temporale, gli obiettivi misurabili ed il quadro finanziario, commisurato alla spesa globale prevista dalla Giunta regionale.

Art. 4

Finanziamento

1. Le risorse già stanziare alla missione 16, programma 1, titolo 1, — capitolo 114110, costituiscono limite massimo di spesa e le relative risorse, distintamente individuate per il personale e per le attività, saranno trasferite all'Agenzia, fermi restando tutti gli obblighi derivanti dal rispetto della normativa vigente in materia di vincoli di finanza pubblica con riferimento al "Pareggio di bilancio".

Art. 5

Vigilanza

1. La vigilanza sulla realizzazione delle attività di cui all'articolo 3 è affidata alla Giunta regionale, che la esercita avvalendosi dell'Assessorato all'agricoltura e alle risorse agroalimentari, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 3/2010.

Art. 6

Personale

1. In fase di prima applicazione, l'Agenzia è autorizzata a dotarsi di personale a tempo indeterminato di natura privatistica, in possesso di specifiche competenze, professionali ed esperienze, maturate in almeno sei anni di attività lavorativa espletata presso i consorzi di difesa costituenti Assocodipuglia o di Assocodipuglia stessa. Il personale, che verrà assunto a tempo indeterminato, è inserito nei ruoli organici dell'Agenzia, secondo legge, conservando i livelli retributivi di provenienza.

2. Per eventuali esigenze operative, l'Agenzia può avvalersi di personale a tempo determinato da acquisire secondo le norme di legge.

Art. 7

Dotazione organica

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12 della l.r. 3/2010 la dotazione organica dell'Agenzia è rideterminata in proporzione a quanto necessario allo svolgimento delle funzioni di cui alle presenti disposizioni.

Art. 8

Ampliamento funzionale della rete meteo-idro-pluviometrica regionale

1. Al fine di consentire l'integrazione delle funzioni regionali per la salvaguardia dei beni e delle persone, le stazioni della rete agrometeorologica gestita da ARIF Puglia integrano e ampliano funzionalmente la rete meteo-idro-pluviometrica in capo alla Protezione Civile della regione Puglia per costituire la rete unica regionale.

2. Alla rete meteo-idro-pluviometrica in capo alla Protezione civile regionale possono integrarsi altre reti meteorologiche gestite da enti diversi, quale ARPA Puglia, per la costituzione della medesima rete unica regionale.

3. Con deliberazione di Giunta regionale saranno dettati i criteri per la costituzione e la composizione del Servizio meteorologico regionale, coordinato dalla Protezione civile regionale, per la valutazione dei dati provenienti dalla rete unica regionale meteo-idropluviometrica.

Art. 9

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a eccezione delle disposizioni riguardanti la difesa passiva, le seguenti norme:
 - a) la legge regionale 24 aprile 1980, n. 32 (Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità atmosferiche e dai parassiti);
 - b) la legge regionale 3 febbraio 1982, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni concernenti i Consorzi e gli Organismi costituiti per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche);
 - c) gli articoli 10 e 11 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11.4.79, n. 19 e 10.12.82, n. 38).

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 Agosto 2017

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 7 agosto 2017, n. 34

“Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25

1. All’articolo 5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), dopo il comma 21 è aggiunto il seguente:

“21 bis. Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di aste.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 7 Agosto 2017

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 7 agosto 2017, n. 16

Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla LR. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1167 del 18 luglio 2017 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Attività ispettiva in sanità

1. La Regione Puglia esercita l'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo nei confronti delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.), dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, ai sensi dell'art.39, lett.b) della legge regionale del 30 dicembre 1994 n.38, mediante il Servizio ispettivo istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta Regionale.
2. Il Servizio ispettivo esercita l'attività ispettiva di cui al comma 1 su atti e fatti di gestione in materia sanitaria attraverso la struttura prevista al successivo articolo 3, in raccordo con le strutture amministrative competenti della Regione Puglia, con particolare riferimento alla struttura regionale responsabile della Prevenzione della Corruzione a norma della legge 6 Novembre 2012, n.190. La Sezione Ispettiva svolge altresì attività ispettiva nei confronti delle strutture interne della Regione operanti nel settore sanitario e sociosanitario, in relazione agli ambiti in cui si esplica la gestione amministrativa ad esse affidata.
3. L'attività ispettiva disciplinata nel presente regolamento riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:
 - eventuali fenomeni di frode;
 - la conformità alla normativa applicabile nonché la regolarità amministrativa dei procedimenti;
 - l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
 - l'attendibilità delle informazioni contabili e di bilancio degli enti del SSR;
 - presunti casi di malasanità e/o disservizi a danno degli utenti;
 - qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in ambito sanitario;
 - requisiti delle strutture private accreditate e qualità dei servizi offerti.
4. L'attività è svolta nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, avuto particolare riguardo alla valorizzazione di ogni forma di collaborazione ed al rafforzamento del ruolo degli organi di controllo interno dei soggetti controllati. L'attività ispettiva e di vigilanza disciplinata dal presente regolamento si configura come di "secondo livello" in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e di controllo attribuita dalla vigente normativa alle altre strutture regionali competenti, ma si pone l'o-

biiettivo di fornire maggiori rassicurazioni sul corretto e regolare funzionamento del sistema di gestione e controllo posto a presidio del servizio sanitario e socio-sanitario regionale pugliese.

5. L'attività ispettiva ivi disciplinata riguarda principalmente la verifica amministrativa e contabile della regolarità del procedimento esaminato rispetto alle norme di legge, tuttavia gli ispettori potranno realizzare specifiche procedure di verifica ritenute appropriate. Essa viene ordinariamente esercitata nei confronti di tutte le strutture del servizio sanitario e socio-sanitario regionale o di alcune tipologie di esse in conformità alle previsioni normative ed al piano annuale dell'attività ispettiva di cui all'articolo 2.
6. L'attività ispettiva può essere attivata, altresì in via straordinaria dal Dirigente del Servizio Ispettivo di propria iniziativa o su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza oggetto di segnalazioni, esposti, denunce, notizie apprese da fonti di stampa o da altri organi di informazione. Le segnalazioni, esposti e denunce in ambito sanitario e socio-sanitario sono annotate in ordine cronologico nell'apposito registro di protocollo riservato istituito presso il Servizio ispettivo, che è sottratto all'accesso. La richiesta del Presidente della Giunta regionale di attivazione dell'ispezione indirizzata al dirigente del Servizio ispettivo, segue motivatamente l'ordine di priorità delle ispezioni di carattere straordinario, sulla base delle segnalazioni contenute nel registro che *prima facie* appaiono fondate e rilevanti.

Articolo 2

Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria

1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, approva entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria (di seguito piano), predisposto dal Servizio ispettivo.
2. Il piano individua le aree prioritarie di intervento che formano oggetto dell'attività ispettiva tenendo conto dei settori di maggior sensibilità e criticità del sistema sanitario e socio-sanitario regionale e degli standard di organizzazione e funzionamento delle aziende e degli enti del sistema sanitario e socio-sanitario regionale.
3. Il piano viene redatto tenendo conto della metodologia e delle disposizioni contenute nella legge 6 Novembre 2012, n.190, in modo tale che il Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria integri il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Puglia per le attività previste con riferimento alle strutture regionali incardinate nel Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti, alle Aziende e Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.)
4. Il piano può essere modificato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro sessanta giorni dalla operatività della struttura amministrativa incardinata presso la Segreteria generale della Presidenza.

Articolo 3

Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)

1. Il Servizio ispettivo competente presso il Segretariato Generale del Presidente si avvale del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (di seguito N.I.R.S.) così formato:
 - 3 (tre) dirigenti o funzionari di categoria D, dei quali: uno con profilo giuridico-amministrativo appartenente al ruolo regionale; uno con profilo sanitario e socio-sanitario e uno con profilo economico-contabile appartenenti ai ruoli della Regione o di Agenzie strategiche, compresa l'Agenzia Regionale Sanitaria della Puglia-A.Re.S., o di altri enti regionali o di aziende ed enti del S.S.R. della Puglia;
 - 1 (un) componente con funzioni di coordinamento, individuato tra gli iscritti nell'Elenco di cui al successivo art. 4.

2. La nomina dei quattro componenti del N.I.R.S. è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale, con cadenza triennale. La nomina non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive.
3. L'attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R.S., che rivestono la qualità di dipendente di una delle amministrazioni/enti indicati al comma 1 è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi. Per l'attività da svolgere all'esterno della sede ordinaria di lavoro si applicano gli istituti contrattuali previsti per il servizio fuori sede del personale regionale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, nei casi di particolare rilevanza e complessità dell'ispezione, i quattro componenti del N.I.R.S. possono essere affiancati da ulteriori figure professionali messe a disposizione dal Comando Regionale della Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, eccezion fatta per il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 4 **Componenti temporanei del N.I.R.S**

1. Il Dirigente del Servizio ispettivo, nei casi di motivata opportunità in relazione alla specificità delle ispezioni da svolgere, può nominare quali componenti temporanei del N.I.R.S. specifiche figure professionali, scelte tra gli iscritti in apposito Elenco in base al tipo di professionalità richiesta.
2. Il Dirigente del Servizio ispettivo conferisce gli incarichi di cui al comma precedente secondo principi di imparzialità ed obiettività, tenendo conto delle attitudini, della professionalità e dell'esperienza degli iscritti nell'Elenco.
3. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco dei componenti temporanei del N.I.R.S.:
 - i magistrati, gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, collocati in quiescenza che dichiarino di accettare di prestare la loro attività occasionale e temporanea a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate;
 - i dipendenti di pubbliche Amministrazioni operanti sul territorio e specificate nell'Avviso pubblico in base alle professionalità richieste;
 - i dipendenti di aziende ed enti del S.S.R. di altre Regioni.
4. L'Elenco è formato ed aggiornato dal Dirigente del Servizio ispettivo previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Amministrazione trasparente/Organizzazione, nonché sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. nella sezione Bandi e Avvisi/Aggiornamento Albo N.I.R.S
5. Lo schema di Avviso pubblico, predisposto dal Servizio ispettivo, è approvato dalla Giunta Regionale su proposta del Presidente. Esso definisce criteri e modalità per la formazione dell'Elenco e per la sua utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi, nonché le 'modalità di presentazione delle domande e i requisiti di iscrizione, avendo particolare riguardo ad indicare le specifiche professionalità ed esperienze richieste. La formazione dell'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento per il conferimento dell'incarico di componente temporaneo del N.I.R.S. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferimento dell'incarico.
6. Il richiedente l'iscrizione nell'Elenco, all'atto della presentazione della domanda, deve autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:
 - di non aver in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/1956, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/1965;
 - di non aver riportato sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati in danno della P .A. che incidono sulla moralità professionale;

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale;
 - di non aver subito provvedimenti disciplinari; -di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia come previste dall'ordinamento giuridico e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi stabiliti dall' Avviso pubblico;
 - di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che la Regione potrà disporre la cancellazione dall'Elenco ove le modifiche comportino tale effetto;
 - di essere consapevole che l'inserimento nell'Elenco non dà titolo a ricevere l'incarico e può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall' Avviso pubblico e dal presente Regolamento.
7. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio ispettivo avvia le procedure per la formazione dell'Elenco entro un mese dal suo insediamento. Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine previsto dall'Avviso pubblico il Dirigente, sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria delle domande di iscrizione pervenute, approva l'Elenco con atto dirigenziale che successivamente viene pubblicato sul Portale regionale della salute www.sanita.puglia.it. L'Elenco è aggiornato con cadenza triennale e resta valido sino all'approvazione del successivo". All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'iscritto dovrà:
- attestare con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la permanenza dei requisiti richiesti dall' Avviso pubblico e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di interessi rispetto alla specifica ispezione; la mancata comunicazione comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco;
 - obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrativa regionale approvata con DGR 4 luglio 2014 n. 1423 e successive modifiche o integrazioni;
 - obbligarsi a dare immediata comunicazione al Servizio ispettivo in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento, nonché nei casi di eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità; la mancata comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'Elenco.
8. La decadenza da componente temporaneo del N.I.R.S. e la cancellazione dall'Elenco è disposta dal Dirigente del Servizio ispettivo con atto dirigenziale ed è comunicata all'amministrazione/ente di appartenenza.

Articolo 5

Attività ispettiva straordinaria

- 1 Le verifiche ispettive straordinarie sono disposte dal Dirigente del Servizio ispettivo ed effettuate N.I.R.S. eventualmente integrato da ai sensi dell'art. 3 comma 4 o dell'art. 4 comma 1, previa -ove occorra - autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dell'incaricato.
- 2 La nota dirigenziale che dispone la verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione.
- 3 Il Dirigente del Servizio ispettivo sovrintende l'attività del N.I.R.S. valutando la qualità delle sue prestazioni e relaziona al Presidente sulle soluzioni per ottimizzare la capacità del Nucleo di conseguire risultati operativi di rilievo.

Articolo 6

Modalità di esercizio dell'attività ispettiva

1 L'attività ispettiva è articolata in tre fasi:

- a) fase istruttoria, dedicata allo studio e all'approfondimento del contesto normativo ed amministrativo di riferimento;
- b) fase di indagine in senso stretto, riservata agli accessi presso la struttura ispezionata per il reperimento e la consultazione di documenti, atti, registri, per la ricognizione di luoghi, strutture, impianti e per l'esame/riscontro di informazioni, dati o elementi comunque acquisiti;
- c) fase conclusiva, dedicata all'elaborazione della relazione ispettiva.

2 Nella fase istruttoria di cui alla lett. a), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti a prendere cognizione dell'attività, dell'organizzazione, delle finalità istituzionali e della normativa riguardante la struttura da verificare.

3 Nella fase di indagine di cui alla lett. b), i componenti del N.I.R.S. sono tenuti all'atto del primo accesso presso la struttura a qualificarsi mediante esibizione della nota dirigenziale che dispone la verifica ispettiva e di un valido documento di riconoscimento. Il suo svolgimento deve essere sobrio ed improntato all'insegna della cortesia, della collaborazione e della riservatezza, evitando interferenze con il normale andamento delle attività della struttura sottoposta a verifica.

4 Le procedure di verifica vengono definite dai componenti del nucleo sulla base di opportune check-list approvate dal Dirigente del Servizio ispettivo.

5 I soggetti controllati hanno l'obbligo, entro i termini fissati nella richiesta del N.I.R.S., di fornire le informazioni e la documentazione indicate e di consentire l'accesso nei locali. In mancanza, il Dirigente del Servizio ispettivo solleciterà il legale rappresentante della struttura ad ottemperare nel rispetto degli obblighi normativi e contrattuali. L'eventuale rifiuto, anche conseguente all'eccepiteo smarrimento o al non rinvenimento dei documenti richiesti, deve essere verbalizzato. Nel caso in cui i documenti non consegnati fossero ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il Dirigente del Servizio ispettivo valuterà la necessità di segnalare il fatto alle competenti autorità.

6 L'ARESS e gli Uffici Regionali incardinati presso l'Assessorato alle Politiche per la salute devono supportare per le materie di propria competenza, ove richiesto, gli ispettori del NIRS e l'attività del Servizio Ispettivo fornendo le informazioni e/o la documentazione richiesta entro 15 giorni. In caso di inottemperanza o di ingiustificato ritardo nel fornire il supporto richiesto, da parte dei suddetti organismi, l'inottemperanza alla presente disposizione costituirà elemento di valutazione negativa in sede di verifica delle performances nei confronti dei responsabili della competente struttura.

7 Qualora nel corso dell'attività ispettiva, ordinaria e straordinaria, il N.I.R.S. riscontri l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente del Servizio ispettivo, che ne informa il Presidente della Giunta. Detta comunicazione non esonera dal predisporre la relazione conclusiva .

Articolo 7

Relazione conclusiva

1 L'attività ispettiva, sia ordinaria che straordinaria, si conclude con una relazione del N.I.R.S. sottoscritta per attestazione della conclusione dell'attività anche dal Dirigente del Servizio ispettivo.

2 La relazione conclusiva dell'attività ispettiva prevista dal Piano annuale è trasmessa entro il 15 marzo dell'anno successivo al Presidente della Regione per la presa d'atto da parte della Giunta Regionale, nonché al legale rappresentante dell'Azienda sanitaria o altra struttura ispezionata, al Collegio dei revisori dei conti o sindacale di queste ultime e agli eventuali organi, amministrazioni o soggetti coinvolti.

3 La relazione conclusiva della verifica ispettiva straordinaria è trasmessa al Presidente della Giunta

Regionale entro il termine di cui al Regolamento regionale n. 13 del 4/6/2015: il termine resta sospeso per il periodo necessario all'acquisizione da parte del N.I.R.S. della documentazione e delle informazioni richieste. Entro sessanta giorni dalla sua ricezione il Presidente riferisce alla Giunta Regionale.

4 La relazione conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva dei fatti riscontrati, evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate ed astenersi da valutazioni o giudizi inerenti all'elemento psicologico dell'agente. Tali accertamenti spettano, eventualmente, all'Autorità giudiziaria competente. La relazione contiene una motivata valutazione dell'oggetto della verifica con l'indicazione delle misure da adottare per eliminare le illegittimità e/o criticità, nonché specifiche proposte, ove ne ricorrano i presupposti, per l'applicazione delle sanzioni previste.

5 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale, la mancata tempestiva adozione di provvedimenti in autotutela ovvero di interventi correttivi da parte del Direttore generale dell'Azienda costituisce elemento di valutazione dello stesso in sede di verifica dei risultati di gestione e, nei casi più gravi di violazione di leggi o dei principi di buon andamento e di imparzialità, costituisce elemento per la decadenza ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e delle previsioni del contratto di lavoro di diritto privato.

6 Nel caso in cui illegittimità e/o irregolarità di gestione vengano riscontrate nei confronti di strutture private accreditate con il S.S. R., il Servizio ispettivo provvederà a darne comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di accreditamenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7 In caso di denuncia penale il Dirigente della Sezione competente dovrà tempestivamente darne notizia al Presidente della Giunta Regionale. La denuncia penale costituisce atto autonomo rispetto alla relazione ispettiva.

8 Nel caso in cui vengano rilevate illegittimità e/o irregolarità che configurino ipotesi di danno erariale, in applicazione dell'art. 6 della legge 1291/1962, la denuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti avverrà a cura del Dirigente della Sezione competente, che ne darà tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Regionale.

Articolo 8

Tutela legale e copertura assicurativa

1 Ai componenti del N.I.R.S., anche temporanei, si applica la medesima disciplina sul patrocinio legale ed il rimborso degli oneri difensivi vigente per i dipendenti regionali.

2 Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la Regione Puglia garantirà la copertura assicurativa dei componenti del N.I.R.S. per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico ricevuto, con esclusione della responsabilità civile riconducibile a condotte dolose o gravemente colpose

Articolo 9

Tutela della privacy

1 I componenti del N.I.R.S. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali" e successive modificazioni.

2 I dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono trattati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e sono conservati in modo tale da non renderli accessibili al pubblico.

3 I componenti del N.I.R.S. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni apprese nello svolgimento dell'attività ispettiva.

Articolo 10

Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva

- 1 Eventuali richieste di accesso alle informazioni o agli atti dell'attività ispettiva devono essere formulate per iscritto al Dirigente del Servizio ispettivo.
- 2 L'attività ispettiva è coperta da riservatezza fino alla sua conclusione. Nel caso in cui le richieste siano riferite ad attività ispettiva in corso di svolgimento, il Dirigente del Servizio ispettivo ne differisce l'accesso alla conclusione del procedimento.

Articolo 11

Pubblicazione e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". Il presente Regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento regionale del 4 gennaio 2005 n. 1 e ss.mm.ii.


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 7 Agosto 2017

EMILIANO

Sommarario

Articolo 1	1
Attività ispettiva in sanità	1
Articolo 2	3
Piano annuale dell'attività ispettiva sanitaria	3
Articolo 3	4
Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.)	4
Articolo 4	5
Componenti temporanei del N.I.R.S	5
Articolo 5	7
Attività ispettiva straordinaria	7
Articolo 6	8
Modalità di esercizio dell'attività ispettiva	8
Articolo 7	9
Relazione conclusiva	9
Articolo 8	10
Tutela legale e copertura assicurativa	10
Articolo 9	11
Tutela della Privacy	11
Articolo 10	11
Diritto di accesso alle informazioni sull'attività ispettiva	11
Articolo 11	11
Pubblicazioni e abrogazioni	11



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)